

l'esercizio nell'anno corrente, saranno sottoposti alla tassa come tutti gli altri, ma l'accertamento ed il pagamento della medesima verrà rimandato all'anno susseguente. »

Nell'anno seguente la consegna sarebbe fatta sui dati positivi risultanti dai registri tenuti dagli industriali, e personalisti, e medesimamente la verifica potrebbe più agevolmente compiersi adoperandosi le stesse cautele, e tenendo le stesse norme stabilite nei susseguenti articoli rispetto alle altre consegne. Io quindi proporrei un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Favorisca di formularlo.

(Il deputato Chiarle formola l'articolo e l'invia al presidente.)

Ecco l'articolo proposto dal signor Chiarle :

« Coloro che intraprendessero l'esercizio nell'anno corrente, saranno sottoposti ad una tassa sulle stesse basi stabilite per gli altri esercenti; l'accertamento però, ed il pagamento della medesima, non avranno luogo che nell'anno susseguente. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Pongo prima ai voti la prima parte dell'articolo : « Gl'individui che esercitano una delle professioni, ecc. (Vedi sopra) (È approvata.)

Metterò ora ai voti le proposte del deputato Farina, e del deputato Chiarle, dando però la precedenza a quella del signor Farina, perchè è più ampia.

CHIARLE. Poichè la votazione si porterebbe prima sopra l'articolo proposto dal deputato Farina, io desidererei almeno che si fornisse qualche schiarimento sul modo con cui si vuol intendere la parola *capitale*.

A tutti è noto che tale parola è molto elastica, e si può applicare non solo al capitale metallico, ma altresì ai capitali fissi...

Voci. Sì ! sì ! No !

CHIARLE. Ora io dico che nel primo anno, in cui molte sono le spese che dagli esercenti si debbono incontrare per il primo stabilimento, questi, ove si adottasse la proposta Farina, sarebbero maggiormente gravati di quello lo sono gli altri, e lo sarebbero essi stessi negli anni susseguenti.

Io domando se tal cosa sia giusta, e se sia intendimento della Camera di applicare la tassa in questa guisa.

Poichè ho la parola, me ne prevalgo anche per fare un'altra osservazione.

Nella tornata di ieri, nell'occasione della discussione di quest'articolo, si trattò la questione, se si dovessero imporre coloro che negli anni antecedenti non avessero avuto verun guadagno. La discussione non fu ultimata, e tal punto rimane ancora indefinito.

Avendo attentamente esaminati gli articoli 21 e 22, io credo non sia necessario di inserire nella legge un articolo apposito per escludere tale dubbio.

La semplice dichiarazione della Camera, che questi esercenti non sono colpiti dalla tassa, perchè questa si ragguaglia sulla rendita, e se rendita non v'è, non si debbe pagare l'imposta, può essere, a parer mio, bastevole perchè si tolga ogni dubbio nell'applicazione di questa legge.

FARINA PAOLO, relatore. Io osservo che la tesi emessa dall'onorevole preopinante in proposito del venire gli esercenti del primo anno ad essere maggiormente aggravati, non sussiste, mentre invece, a mio credere, il saranno di meno, perchè il 2 per mille sul capitale non corrisponderebbe che al 4 per cento sul reddito, supponendo semplicemente il reddito del 5 per cento, mentre in commercio puossi sup-

porre invece del 6 per cento; quindi non sussiste, ripeto, che siano aggravati di più, giacchè per contro, in vista degli incomodi, e del poco avviamento del primo anno, vengono ad essere aggravati alquanto di meno.

Io quindi insisto nel mantenere la redazione quale venne presentata di concerto col signor ministro delle finanze, mentre il sistema dell'onorevole preopinante presenterebbe l'inconveniente, prima di scritturazione, giacchè bisognerebbe ripartire la tassa di un anno a percepirsi nell'anno posteriore, e poi forse si potrebbe aprire l'adito a delle frodi, in quanto che vi potrebbero essere delle ditte che operassero undici mesi dell'anno, e quindi si trasformassero d'cendo che la ditta antecedente ha cessato, e quindi si sottraessero in questo modo al pagamento della tassa.

Per conseguenza io sono d'opinione che si debba adottare, come molto più semplice, l'emendamento della Commissione.

CHIARLE. Per ovviare appunto agli inconvenienti cui accennava l'onorevole deputato Farina, io ho proposto che si inserissero nell'articolo le parole: « siano soggetti alla tassa sin dal primo anno. »

Dal momento adunque che sono tenuti al pagamento della tassa nello stesso anno in cui imprendono l'esercizio della loro industria, resta stabilito che quando venisse la ditta a cambiar nome non possa andare esente dal pagamento della tassa. La cosa è chiarissima, ed è appunto per non incorrere nell'inconveniente accennato dal signor relatore, che io ho proposto la redazione nel modo accennato.

In quanto poi alla difficoltà della scritturazione, dirò che io non ne riconosco alcuna, perchè nel primo anno non si farebbero i ruoli, ma solo si compilerebbero nel secondo dopo la consegna fatta dagli esercenti sui dati positivi desunti dai loro registri, e dopochè avrà avuto luogo la verifica conformemente alle prescrizioni che si stanno per stabilire in questa legge. Allora solo si compileranno i ruoli, ma non si compileranno nell'anno antecedente.

Non esistono dunque, a mio avviso, nè le difficoltà accennate dall'onorevole deputato Farina per l'aumento di scritturazioni, nè l'inconveniente pel cambiamento delle ditte. Prima di tutto il cambio delle ditte non si farà così facilmente per non pagare una piccola imposta, e quando ciò potesse per avventura accadere, vi si è ovviato redigendo l'articolo in modo che impone l'obbligo della tassa nel primo anno: solo rimandandosi l'accertamento ed il pagamento all'anno susseguente, perchè soltanto in tale anno si possono avere i dati positivi, certi e conformi a quelli che si hanno per tutti gli altri esercenti, tanto per stabilire la tassa, quanto per controllarla.

Se dunque il mio emendamento è maggiormente nell'interesse dei contribuenti e delle finanze, credo debba adottarsi, respingendo quello del deputato Farina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Farina. Lo rileggo. (Vedi sopra)

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intero.

(La Camera approva.)

« Art. 25. Coloro che, senza giustificato impedimento, omettessero di fare la prescritta dichiarazione, saranno quotati d'ufficio, ed assoggettati ad una sopratassa estensibile, a giudizio della Commissione, da un quarto alla metà della tassa che si riconoscerà da essi dovuta. Ad uguale sopratassa saranno assoggettati coloro che omettessero di denunziare, o denunziassero inesattamente gli stromenti di produzione accennati nell'articolo 21. »

MALAN. Mi pare che si dovrebbe sopprimere questa parte